

Nota in merito alla validità degli attestati di formazione per l'utilizzo delle attrezzature: Proroga dei termini stabilita dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020

16 Settembre 2020 – versione 1.0

Premessa

La legge di conversione del Decreto-Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020 introduce alcune nuove disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, autorizzazioni, titoli e certificazioni in scadenza.

La **legge 24 aprile 2020, n. 27** modifica l'articolo 103 del DL "Cura Italia", stabilendo che:

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [...], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Formazione Attrezzature

L'art. 73 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenzia che *"il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura messa a disposizione, i lavoratori incaricati all'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una informazione e un addestramento adeguati in capo al datore di lavoro"*.

In particolare, per quanto attiene agli strumenti per i quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 22 febbraio 2012, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.lgs n. 81/2008, individua espressamente tra tali attrezzature anche i carrelli:

- i) semoventi a braccio telescopico;
- ii) industriali semoventi;
- iii) sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi.

Il medesimo Accordo inoltre disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento dei corsi di formazione al termine dei quali sarà rilasciata l'attestazione di abilitazione previo superamento di specifiche prove.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

Inoltre, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 24 aprile – inserito nel DPCM 7 Settembre – stabilisce che *“il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”*.

In conclusione, l'abilitazione per la conduzione delle attrezzature (es. di un carrello elevatore) necessita di un vero e proprio corso di formazione ai fini del suo rinnovo e al termine verrà rilasciato un certificato o “attestato di abilitazione”.

L' abilitazione stessa, qualora in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientra nella previsione di cui all'art. 103 della Legge n. 27/2020 e, pertanto, conserva la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.